



**Ordine della Professione di Ostetrica (OPO) interprovinciale di Belluno, Padova, Rovigo,
Treviso, Venezia e Vicenza**

Via Monte Nero 43/b - 30171 VENEZIA-Mestre

Tel.: +39.0415316722 – mail: segreteria@ostetricheinterve.it / pec: ostetrichevenezia@legalmail.it

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

2023-2025

Indice generale

Premessa.....	2
Il contesto di riferimento	2
Analisi contesto esterno.....	2
Analisi contesto interno.....	5
Aree di rischio	7
Misure generali di correzione del rischio	10
Misure specifiche di correzione del rischio.....	10
Allegati: allegato 1 Aree rischi corruttivi e mappatura dei processi	11

Premessa

Nel nuovo piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza per i punti approvazione piano ed entrata in vigore, soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPCT nonché per la gestione del rischio: azioni e misure generali, si rimanda la precedente PTPCT DEL 2022-2024 non essendoci state modifiche nell'impianto e per agevolare la lettura del presente documento focalizzando l'attenzione sui cambiamenti e le azioni correttive messe in opera. Questo PTPCT è stato approvato dal Consiglio dierettivo dell'Ordine il giorno 20/03/2023.

Il contesto di riferimento

Il quadro normativo di riferimento già seguito nei precedenti PTPCT è stato arricchito dai suggerimenti del PNA 2022¹. Sono basilari le aree di rischio individuate dall'art. 1 c. 16 della L. 190/2012. Nell'Allegato 1 del PNA 2019² sono contenute le indicazioni per la mappatura dei processi, tuttavia è al capo III del Pna 2016 che specificatamente vengono indicati per macroaree i rischi corruttivi per gli Ordini e i Collegi professionali

Analisi contesto esterno

Le attività dell'Ordine sono strettamente connesse con la formazione nella disciplina specifica dell'ostetricia, con i modelli organizzativi della professione, con le aziende del SSN, in particolare i punti nascita, con l'indice di natalità della popolazione residente.

Le sedi di Laurea in ostetricia presenti nella Regione Veneto sono istituite presso l'Università di Padova con sedi dei corsi di laurea a Padova, Treviso e Vicenza e presso l'Università di Verona. Al fine di aumentare il numero di posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea in ostetricia in ragione del fabbisogno formativo definito in n. di 90 posti sono stati attivati 60 posti per l'ateneo di Padova (26 Ateneo PD/Az. Padova; 17 Aulss 2 Marca Trevigiana e 17 Aulss 8 Berica) e 30 posti per l'ateneo di Verona per l'anno accademico 2022-20223³

Con la Legge Regionale 25 ottobre 2016 è stato istituito l'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS ed è stato ridefinito l'assetto organizzativo delle Aziende ULSS, che si configurano a livello provinciale, corrispondente alla stessa estensione territoriale ricoperta dell'OPO di BL-PD-RO-TV-VE-VI, a eccezione della ULSS 9 scaligera che fa, invece, capo all'OPO di Verona.

¹<https://www.anticorruzione.it/-/pna-2022-delibera-n.7-del-17.01.2023>

²<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-1064-del-13-novembre-2019>

³<https://bur.regione-veneto.it/BuryServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=490520>



LEGGE REGIONALE N. 19/2016:

9 ULSS




1 DOLOMITI	206.856 ab
2 MARCA TREVIGIANA	885.447 ab
3 SERENISSIMA	626.847 ab
4 VENETO ORIENTALE	228.849 ab
5 POLESANA	240.540 ab
6 EUGANEA	936.887 ab
7 PEDEMONTANA	367.982 ab
8 BERICA	499.332 ab
9 SCALIGERA	922.383 ab

Dal 2014 la popolazione del Veneto risulta in diminuzione, per effetto della componente naturale (differenza tra nascite e decessi) sempre più negativa e non più controbilanciata dalla componente migratoria. Nei due anni pandemici, il saldo naturale risulta inoltre particolarmente negativo (circa -25.000 nel 2020 e -21.000 la stima per il 2021) se confrontato con quello degli anni precedenti (circa -15.000 nel 2019): da un lato conferma un trend in atto, dall'altro risulta aggravato dagli effetti pandemici. A questo risultato contribuiscono sia l'aumento dei decessi che la diminuzione delle nascite; se l'aumento vertiginoso dei decessi (+13,7% medio nel 2020-21 rispetto alla media dei due anni precedenti) ha una causa inequivocabile nella pandemia, il calo delle nascite (-5,1% medio nel 2020-21) ne è influenzato solo in parte: alla consolidata bassa fecondità si aggiunge l'incertezza per la pandemia e per il futuro, che ha portato a procrastinare scelte durature come quella di mettere al mondo un figlio.⁴


⁴ https://statistica.regione.veneto.it/pubblicazioni_statistiche_flash.jsp Denatalità in Veneto

MENO DONNE E MENO FIGLI PER DONNA


Donne di 15-49 anni per cittadinanza. Veneto - Anni 2008 e 2020



Numero medio di figli per donna. Veneto, Italia e UE27 - Anni 2000:2021(*)



Numero medio di figli per donna per cittadinanza della madre. Veneto - Anni 2002:2020



Età delle madri al parto e al primo parto. Veneto - Anni 2008, 2015 e 2020

	2008	2015	2020
Parto:			
Età media della madre	31,2	31,9	32,3
% donne >40 anni	3,5	4,9	5,5
Primo parto:			
Età media della madre	30,1	30,7	30,9
% donne >40 anni	2,2	3,9	4,3


(*)Per il 2021 il dato è stimato.

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat, Eurostat e Programma Regionale per la Patologia in Età Pediatrica - Flusso CeDAP


La Regione Veneto è stata in molti casi riferimento per i modelli di assistenza ostetrica con la differenziazione per rischio clinico, un basso tasso di taglio cesareo, l'implementazione di procedure ostetriche e progetti dedicati (Dgr n.568/2015). Di fronte al grave problema della denatalità, emerso negli ultimi anni e denunciato più volte dall'ISTAT il Veneto continua a mantenere "sale parto" diffuse sul territorio, esattamente 36 per 36.399 nascite nel 2016, di cui solo 14 assistono più di 1000parti/anno, mentre nella maggior parte delle restanti 21 il numero dei parti va dai 126 ai 900 circa all'anno. La pianificazione della rete perinatale nella Regione Veneto non ha tenuto conto degli standard previsti a garanzia della qualità e sicurezza dell'assistenza

IL CALO STORICO E GENERALIZZATO DELLE NASCITE

Nascite. Veneto - Anni 1960:2021



Tasso di natalità in Veneto e nei Paesi UE27. Anni 2010 e 2020(*)




(*) Alcuni dati sono provvisori. Tasso di natalità: (nascite / popolazione media) x1000.

al parto, tant'è che i requisiti previsti nella , la Delibera n.2238/2016 , sono difformi dall'Accordo Stato Regioni del 16/12/2010⁵

Nel 2016 si sono registrate 47.837 gravidanze.

Per quanto riguarda i ricoveri subiti nel 2016 dalla popolazione femminile veneta 73.251 di questi sono avvenuti nei 37 reparti di ginecologia e ostetricia. In questi reparti sono posizionati i 37 punti nascita regionali (34 in ospedali pubblici, 3 in ospedali privati convenzionati), in 31 si effettuano IVG. I punti nascita sotto soglia nazionale (meno di 500 nati anno) sono 6, di cui 4 in territori di alta montagna o nelle isole.⁶ *In ossequio a quanto previsto dal PSSR 2019-2023, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019, ha approvato le schede di dotazione delle strutture ospedaliere*⁷

Inoltre l'Ordine, come Pubblica amministrazione, è esposto ai rischi corrutivi tipici delle P.A.



Per quanto riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione la nostra regione ha un rischio composito per reati contro la P.A. che includono la corruzione, la concussione e il peculato, reati contro l'ordine pubblico e reati ambientali, reati contro il patrimonio e l'economia pubblica che va da 1 per le provincie di BL-VI-TV a 2 per le provincie di PD-RO-VI⁸ e, come evidenziato, nella cartina sono tra i più bassi della nazione.


Analisi contesto interno

⁵<https://fnopo.it/news/la-regione-veneto-mantiene-la-rete-dei-punti-nascita-agli-a.htm>

⁶<https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=385199>

⁷[Dgr_614_19_AllegatoB_394700.pdf](https://www.giustizia.gov.it/giustizia/portal/portal.do?_af=61419AllegatoB_394700.pdf)

⁸<https://anac-c1.board.com/#/screen/?capsulePath=Cruscotti%5CIndicatori%20di%20contesto.bcps&screenId=a8f4d70d-6344-4829-8a7f-f403c4336ef4&showMenu=false>



	PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA
FATTORI INTERNI	Competenze e preparazione culturale favorenti la formazione Responsabilità e disponibilità dei membri del Consiglio direttivo Formazione su iniziativa personale attitudine al cambiamento	Temporaneità delle cariche del Consiglio direttivo. Incarichi che necessitano di formazione in ambito amministrativo, giuridico e di contabilità pubblica Necessità di tempo ulteriore per la formazione in tali ambiti oltre a partecipazione alle attività dell'Ordine Assenza di altre figure che possano ricoprire i ruoli deputati ai dirigenti Ridottissima dotazione organica Necessità di reingegnerizzazione dei processi interni in modalità digitale Assenza del regolamento interno e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
FATTORI ESTERNI	Formazione da parte della FNOPO in ambito amministrativo, convenzione per servizi privacy e anticorruzione Formazione da parte di ANAC Formazione per la transizione digitale Partecipazione PA 110 e lode Formazione Syllabus per 4 persone interne all'Ordine	Elezioni degli organi ordinistici ogni 4 anni Perdita della formazione avvenuta durante l'incarico con il rinnovo del consiglio direttivo Necessità per i neo-eletti di riavviare la formazione ex novo Distanza delle discipline che governano una P.A. dalle disciplina in cui sono preparate le elette. Rallentamento dell'analisi dei processi interni dovuto alla Pandemia
	OPPORTUNITÀ	MINACCE

L'art. 1, co. 7, della l. 190/2012, come novellato dall'art. 41, co. 1, lett. f) del d.lgs. 97/2016 prevede che l'organo di indirizzo individui il RPCT, di norma, tra **i dirigenti di ruolo in servizio**. Nel nostro caso la scelta è ricaduta su un membro del Consiglio direttivo che ha una formazione specifica per la disciplina in cui l'Ordine appartiene, ovvero una laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche ma non in ambito giuridico né amministrativo pubblico. La formazione ricevuta dalla FNOPO e da ANAC è insufficiente al fine di acquisire una metodologia adeguata nel predisporre un piano di prevenzione della corruzione efficace. La debolezza del sistema è insita nella temporaneità delle cariche che sono di natura elettiva e la cui sostituzione, allo scadere del mandato, corrisponde una perdita di tutto il bagaglio esperenziale che si è maturato nei 4 anni di lavoro non solo nel settore dell'anticorruzione ma anche in ambito amministrativo, giuridico e di contabilità pubblica. L'impegno richiesto

Quest'opera è distribuita con Licenza [Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



dalle attività dell'Ordine è gravato da tutti processi amministrativi che sono precipui di una pubblica amministrazione ma che non sono stati ancora impostati correttamente. I processi non sono descritti perché manca il regolamento interno delle attività dell'Ordine e il codice di comportamento dei dipendenti pubblici interno. La partecipazione al progetto PA 110 E LODE, richiesta dalla Responsabile per la transizione digitale che è anche RACT, la formazione Syllabus ha messo in evidenza che sono da implementare molte procedure che riguardano la gestione della documentazione. Lo stesso protocollo informatico è stato implementato a febbraio 2023, sebbene obbligatorio dal 2004, questo per rendere un'idea del ritardo in cui la nostra amministrazione versa. E a questo primo passo deve conseguire la nomina di un responsabile della gestione documentale che a tutt'oggi non abbiamo ancora nominato e un responsabile della conservazione documentale. La difficoltà a individuare persone all'interno del Consiglio direttivo è caratterizzata oltre che dalla mancata disponibilità dei membri che ricoprono la carica, in quanto, oltre a questa, svolgono, quasi tutte, la professione come dipendenti pubbliche del SSN, anche l'acquisizione di competenze specifiche che riguardano la gestione documentale. A tutto questo si aggiunge il ritardo nella transizione digitale che comporta un appesantimento di tutta la gestione documentale in formato cartaceo. Dalle elezioni dell'8/2/2021, inoltre, la Pandemia ha complicato e rallentato ulteriormente tutti i processi di adeguamento dei processi in quanto l'Ordine stesso è stato implicato nel processo di tutela della salute pubblica, come già dichiarato nel precedente PTPCT.

Are e di rischio

Le aree di rischio individuate dall'art. 1 c. 16 della L. 190/2012 e che possono definirsi comuni a tutte le amministrazioni pubbliche sono le seguenti:

1. Area dei processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale e degli incarichi di consulenza e collaborazione;
2. Area dei processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 50/2016 (cod. contratti pubblici)
3. Area dei processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
4. Area dei processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Nell'Allegato 1 del PNA 2019⁹ sono contenute le indicazioni per la mappatura dei processi, tuttavia è al capo III del Pna 2016 che specificatamente vengono indicati per macroaree i rischi corruttivi per gli Ordini e i Collegi professionali, a partire da pag. 50¹⁰ dove: per i procedimenti disciplinari condotti a livello territoriale, per i quali la recente riforma degli ordinamenti professionali ha previsto l'istituzione dei Consigli di disciplina territoriale, quali organi locali, «diversi da quelli aventi funzioni amministrative», ai quali affidare «l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari», prevedendo altresì l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di membro dei Consigli di disciplina stessi (cfr. art. 3, co. 5, lett. f), decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, come convertito in legge 14 settembre 2011, n. 11). Ai sensi del d.p.r. 137/2012, infatti, la funzione disciplinare viene svolta da consiglieri di disciplina individuati tramite candidature proposte dall'ordine, in numero pari al doppio dei componenti da nominare, e designati dal Presidente del Tribunale in base a tale elenco (art. 8).

Nella legge 3 del 2018¹¹ Art. 4 Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie «Capo I DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE Art. 1 (Ordini delle professioni sanitarie) lettera i “gli Ordini separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispondente professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione

⁹<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-1064-del-13-novembre-2019>

¹⁰<https://www.anticorruzione.it/-/piano-nazionale-anticorruzione-2016>

¹¹<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg>

disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;”

1. IL Pna 2016 riporta una prima individuazione esemplificativa delle aree di rischio specifiche:

- formazione professionale continua;
- rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Formazione professionale continua

Per il trattamento di questa specifica area di rischio, si è concentrata l'attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione, di cui si riporta un elenco esemplificativo. In particolare ci si è soffermati sui seguenti processi rilevanti:

- esame e valutazione, da parte dei Consigli nazionali, della domanda di autorizzazione degli “enti terzi” diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012);
- esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte dei Consigli nazionali o dagli ordini e collegi territoriali;
- organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio nazionale e degli ordini e collegi territoriali.

Possibili eventi rischiosi:

- alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- mancata o inefficiente vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all'erogazione della formazione;
- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali.

Possibili misure

- controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
- introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dei Consigli nazionali e degli ordini e collegi professionali, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti;
- controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli “enti terzi” autorizzati all'erogazione della formazione.

Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali

La fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell'art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c.

Nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del d.l. 1/2012 (come convertito dalla l. 27/2012), sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento.

Il parere di congruità resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento “monitorio” della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto

Quest'opera è distribuita con Licenza [Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c..

Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Pertanto, nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte degli ordini o collegi territoriali, possono essere considerati i seguenti eventi rischiosi e misure preventive:

Possibili eventi rischiosi

- incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Possibili misure

necessità di un regolamento interno in coerenza con la l. 241/1990, ove non già adottato in base all'autonomia organizzativa degli enti, che disciplini la previsione di:

- a) Commissioni da istituire per le valutazioni di congruità;
- b) specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni;
- c) modalità di funzionamento delle Commissioni

- rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
- organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi

L'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

Tra le varie fonti di disciplina vi è il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)*», che prevede, in relazione alle attività di collaudo statico, ad esempio, che «*Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore*» (art. 67, co. 4). Vi sono, poi, altri casi in cui normative di settore prevedono ipotesi in cui soggetti pubblici o privati possono rivolgersi agli ordini e collegi territoriali al fine di ricevere un'indicazione sui professionisti iscritti agli albi o registri professionali cui affidare determinati incarichi.

Possibili eventi rischiosi

Nelle ipotesi sopra descritte e negli altri casi previsti dalla legge, gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti – da parte dell'ordine o collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine o collegio incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico

Possibili misure

Le misure preventive potranno, pertanto, essere connesse all'adozione di criteri di selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di professionisti (come avviene per la nomina dei componenti delle commissioni di collaudo). È di fondamentale importanza, inoltre, garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti, ad

esempio provvedendo alla pubblicazione di liste on-line o ricorrendo a procedure di selezione a evidenza pubblica, oltre che all'assunzione della relativa decisione in composizione collegiale da parte dell'ordine o del collegio interpellato.

Qualora l'ordine debba conferire incarichi al di fuori delle normali procedure a evidenza pubblica, sono auspicabili le seguenti misure:

- utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;
- rotazione dei soggetti da nominare;
- valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente, se non in casi di urgenza;
- se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della successiva ratifica da parte del Consiglio;
- verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;
- eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali

Misure generali di correzione del rischio

Implementazione regolamento interno dell'Ordine che al momento è in fase di redazione da sottoporre ai consulenti legali.

Implementazione del regolamento sulla contabilità che, attualmente, è allo stato di approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Da programmare il codice di comportamento del dipendente pubblico all'interno dell'OPO (settembre 2023)

Misure specifiche di correzione del rischio

Formazione Syllabus per 4 membri dell'Ordine:

- A. impiegata con funzioni di segreteria
- B. RACT e RTD
- C. tesoriera
- D. responsabile gestione documentale da individuare all'interno del Consiglio Direttivo

Allegati: allegato 1 Aree rischi corruttivi e mappatura dei processi